

Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Raffaele De Leonardis

e p.c.

Presidente del C.d.A.  
Dott. Tommaso Sodano

Componenti del C.d.A.  
Dott. Antonio Capasso  
Dott.ssa Fiorella Zabatta



8546/2023 (01-06-2023)

Determina annullamento  
procedura gara servizio  
manutenzione automezzi

(1/1) Documento primario

Program Manager  
Ing. Bruno Cirigliano

Responsabile SUGA  
Arch. Francesco Bisogno

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  
Arch. Luigi De Cocco

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO AZIENDALE CONSISTENTE IN 246 AUTOMEZZI/AUTOCARRI LOTTO UNICO - Annullamento procedura CIG 961570284F**

### Determina

#### Premesso che:

- la SMA CAMPANIA SpA, società in house providing della Regione Campania, che ne esercita il controllo analogo, procede, nell'ambito della propria attività istituzionale, all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'esternalizzazione delle attività risulta aggravata dalla gestione, a far data dall'8.7.2016, dell'impianto di depurazione di Napoli Est, nonché dalle ulteriori commesse affidate in seguito all'atto di fusione per incorporazione di Campania Ambiente Servizi S.p.A. in SMA Campania SpA, secondo quanto disposto con Delibera della Giunta Regionale n. 31 del 22 gennaio 2020, con la quale è stata istituita la Società Unica del Polo Ambientale;
- le commesse affidate dalla Regione Campania sono gestite in specifici ambiti del settore ambientale, le cui attività sono eseguite con l'ausilio di automezzi in dotazione all'azienda, che necessitano di interventi di riparazione e manutenzione;

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli - Italy

Offices // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T. +39 0823 322550 - 329845 / F. +39 0823 210346

Registro Imprese Napoli n. iscrizione 07788680630 / REA Napoli n. 659800 / CF e P. Iva 07788680630 / Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.  
smacampaniaspa@pec.it

- con determina prot.31 del 14.03.2023 è stata avviata la procedura aperta per l'istituzione di un accordo quadro con unico operatore economico, di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, al fine di individuare il contraente del suddetto accordo, al quale affidare il servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di materiali, manutenzione e riparazione carrozzeria degli automezzi/autocarri, attualmente in dotazione alle varie strutture aziendali;
- con il medesimo atto è stato nominato il dott. Raffaele De Leonardis quale RUP ed è stata approvata la previsione complessiva di spesa dell'appalto, per un importo pari ad euro €.220.000,00 IVA esclusa, oltre €.1.500,00 per le spese di pubblicazione;
- il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi di legge su GURI, oltre che sul profilo del committente e prevedeva quale termine perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 24/04/2023 entro le ore 13:00;
- gli atti di gara prevedevano la data di apertura delle offerte per il giorno 24/04/2023 presso la sede aziendale P.co Comola Ricci in Napoli.

**Considerato che:**

- con nota prot. 8356 del 26.05.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l'annullamento in autotutela della procedura di gara aperta identificata con CIG 961570284F, in quanto la Commissione giudicatrice con verbale n.5 del 22.05.2023 ha rilevato errori tecnici nel disciplinare in merito all'attribuzione dei punteggi, riscontrando incongruenze per l'inapplicabilità dei parametri di valutazione.

**Visto:**

- quanto è stato proposto dal RUP con la nota prot. 8356 del 26.05.2023.

**Rilevato che:**

- nello specifico le ragioni dell'incongruenza sono riconducibili ad una errata impostazione dei parametri richiesti per la formula di determinazione dei punteggi;
- il RUP, nell'esercizio dei poteri di cui al citato combinato disposto dell'art. 31 del C.C.P. nonché delle L.G. ANAC n. 3, ha eseguito una diffusa istruttoria tesa, nello specifico, a reperire le ragioni della incongruenza, risoltasi in definitiva nell'errore di predisposizione della formula ad opera del redattore.

**Ritenuto in diritto che:**

- in seno all'indirizzo pretorio affermatosi in casi analoghi risulta inibito alla Commissione procedere alla modifica in corso di gara, neppure per rimediare ad eventuali errori compiuti



nella redazione degli atti della procedura (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3180/2021).

- **senonché**, ben ha fatto la stessa a rivolgersi al RUP poiché, come pure chiarito in sede giurisprudenziale (Tar Lombardia, Milano, 11.10.2021, n. 2205) “anche in caso di eventuali errori nella legge di gara, la commissione non ha alcun potere di modifica o di disapplicazione della stessa, dovendo semmai sospendere la procedura per porre la questione al Responsabile del Procedimento, per l’esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge (cfr. l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)”;
- ricevute le determinazioni dei Commissari, il RUP ha sondato anzitutto, pur di confermare l’assetto di gara e raggiungere l’obiettivo fissato dalla S.A., soluzioni interpretative idonee a riavviare la selezione, rendendosi tuttavia conto che qualsivoglia decisione avrebbe finito irrimediabilmente per introdurre una regola applicativa diversa da quella codificata nel Disciplinare;
- d’altra parte, è notorio che i Commissari non possano adottare una formula diversa da quella del disciplinare giacché, in tal caso, essi finirebbero per disattendere le proiezioni organizzative, gestionali e perfino economiche che i singoli operatori economici hanno previsto ai fini dell’auspicata selezione;
- ancora in ambito giurisprudenziale, risulta stabilito in capo all’Amministrazione che indice la gara l’obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella *lex specialis* di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497);
- tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis*, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla Stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (C.g.a. 20 dicembre 2010, n. 1515).

**Ritenuto in definitiva che:**

- nel caso di specie, v’è da dirsi che una lettura univoca e dunque idonea a superare l’ambiguità non è possibile, ché resterebbe sempre opinabile da terzi (indipendentemente che abbiano



concorso o meno alla gara) la circostanza che in forza della formula introdotta per errore nel Disciplinare la S.A. avrebbe voluto procedere in senso diverso;

- alla luce delle premesse e delle motivazioni espresse dal RUP, in armonia con i principi giurisprudenziali maturati in casi analoghi (cfr. TAR Campania, sede di Napoli, sez. V, 17 luglio 2020, n. 3182, conf. Consiglio di Stato, Sez. III, 3.3.2021, n. 1813) secondo cui la contraddittorietà della lex specialis sulla individuazione della formula da applicare per l'attribuzione dei punteggi costituisce valida ragione di annullamento, appare logico, ragionevole e proporzionato procedere all'annullamento dell'intera procedura di gara, riservandosi con ulteriore provvedimento di indirla nuovamente in tempi celeri.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento


**Il Direttore Generale**  
nell'esercizio dei poteri gestionali attribuiti

**Determina**

- in accoglimento della proposta prot. n. 8356 del 26.05.2023 del RUP, di annullare, come in effetti annulla, la procedura aperta, per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi/autocarri, attualmente in dotazione alle varie strutture aziendali;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresi gli Avvisi ai concorrenti;
- di dispensare dall'esercizio delle funzioni la Commissione medio tempore designata;
- di disporre la pubblicazione del presente e di ogni atto consequenziale secondo le disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

**ALLEGATI:** Proposta di delibera del RUP prot. n. 8356 del 26.05.2023.

**Il Direttore Generale**  
Ing. Domenico Dell'Anno





8356/2023 (26-05-2023)

Proposta annullamento in  
autotutela gara  
manutenzione automezzi

(1/1) Documento primario

Pregg.mi

**Presidente del C.d.A.**

Dott. Tommaso Sodano

**Componenti del C.d.A.**

Avv. Fiorella Zabatta

Dott. Antonio Capasso

**Direttore Generale**

Dott. Domenico Dell'Anno

**Spett.le Commissione di gara**

Preg.mi

Presidente - Dott. Michele Affinito

Commissario Dott.ssa Claudia Manna

Commissario Dott. Mara Bianco

Sedi

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' - PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, C.2 DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ED AUTOCARRI, ATTREZZATURE E MACCHINE DA CANTIERE DEL PARCO - CONSISTENZA PARCO N° 246 AUTOMEZZI/AUTOCARRI Lotto Unico CIG: CIG 961570284F Valore Lotto € 220.000,00**

**PROPOSTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA**

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto, nella sua qualità di R.U.P., rappresentai rilievi sollevati dalla Commissione di gara così come riportati nel verbale n° 5 del 22/05/2023, in particolare è stata ravvisata la presenza di un errore tecnico nel disciplinare di gara riguardante l'attribuzione del punteggio economico, all'esito della doverosa istruttoria eseguita nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle L.G. ANAC n. 3, a determinare l'annullamento della procedura selettiva.

Considerato che in data 17/05/2023 la Commissione Giudicatrice ha attribuito i punteggi tecnici, determinatisi successivamente alla valutazione delle singole offerte tecniche presentate e che il RUP

dopo aver provveduto all'inserimento degli stessi sul portale E- Procurement, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche

La commissione Giudicatrice, esaminate le offerte economiche, ha riscontrato difficoltà nell'assegnazione dei punteggi convocando una nuova seduta per il giorno 22/05/2023

In sede di doverosa e apprezzata verifica delle offerte economiche presentate la Commissione nella seduta del 22/05/2023 ha ravvisato l'incongruenza della formula matematica rispetto ai desiderata della Committenza, evidenziando come nel disciplinare di Gara, il Modello G – offerta economica è riportato come modello da presentare, ma all'art. 18 non sono specificati i criteri di attribuzione dei punteggi.

Il tema attiene, nello specifico, alla tabella dell'offerta economica al Criterio C "in particolare l'attribuzione del punteggio (max 30punti) riguardo COSTO MANODOPERA MECCANICA e COSTO MANODOPERA CARROZZERIA, in quanto espressi in valori economici e non valutabili con i valori a base d'asta così come possibile per i restanti parametri da valutare"

$$PE_i = PE_{max} * \left( \frac{P_b - P_i}{P_b - P_m} \right)$$

*PE<sub>i</sub> = punteggio economico (calcolato ed attribuito all'offerta del concorrente/i-esimo;*

*PE<sub>max</sub> = punteggio economico massimo assegnabile;*

*P<sub>b</sub> = prezzo posto a base d'asta;*

*P<sub>i</sub> = prezzo offerto dal concorrente/i-esimo;*

*P<sub>m</sub> = prezzo migliore offerto fra tutte le offerte pervenute.*

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
COSTO MANODOPERA MECCANICA	5
MECCANICA BASSA MOVIMENTAZIONE (BM): MOTORE, CAMBIO, ORGANI PRINCIPALI MECCANICA, POMPE, TURBINE, ALIMENTATORI, ETC...	5
MECCANICA MEDIA MOVIMENTAZIONE (MM): GIUNTI, SEMIASSI, GRUPPO SOSPENSIONI, CINGHIE, FRIZIONE, BATTERIE, ETC...	6
MECCANICA ALTA MOVIMENTAZIONE (AM): FILTRI, CANDELE, PASTIGLIE, PASTIGLIE FRENI, DISCHI FRENI, SPAZZOLE, TERGI, ETC...	8
PNEUMATICI	4
CARROZZERIA RICAMBI	1
COSTO MANODOPERA CARROZZERIA	1

Ricevute le osservazioni il sottoscritto, nell'esercizio dei poteri di cui al citato combinato disposto dell'art. 31 del C.C.P. nonché delle L.G. ANAC n. 3, ha eseguito un' istruttoria tesa, nello specifico.

a reperire le ragioni della incongruenza, risoltasi in definitiva nell'errore di predisposizione della formula ad opera del redattore,

In seno all'indirizzo pretorio affermatosi in casi analoghi risulta inibito alla Commissione procedere alla modifica in corso di gara, neppure per rimediare ad eventuali errori compiuti nella redazione degli atti della procedura (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3180/2021).

Senonché, ben ha fatto la stessa a rivolgersi al RUP poiché, come pure chiarito in sede giurisprudenziale (Tar Lombardia, Milano, 11.10.2021, n. 2205) *“anche in caso di eventuali errori nella legge di gara, la commissione non ha alcun potere di modifica o di disapplicazione della stessa, dovendo semmai sospendere la procedura per porre la questione al Responsabile del Procedimento, per l'esercizio dei poteri riconosciuti gli dalla legge (cfr. l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)”*.

Ebbene, ricevute le determinazioni dei Commissari, il sottoscritto ha sondato anzitutto, pur di confermare l'assetto di gara e raggiungere l'obiettivo fissato dalla S.A., soluzioni interpretative idonee a riavviare la selezione, rendendosi tuttavia conto che qualsivoglia decisione avrebbe finito irrimediabilmente per introdurre una regola applicativa diversa da quella codificata nel Disciplinare. Ed è notorio che i Commissari non possano adottare una formula diversa da quella del disciplinare giacché, in tal caso, essi finirebbero per disattendere le proiezioni organizzative, gestionali e perfino economiche che i singoli operatori economici hanno previsto ai fini dell'auspicata selezione.

Ancora in ambito giurisprudenziale, risulta stabilito in capo all'Amministrazione che indice la gara l'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella *lexspecialis* di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).

Nello stesso segno, si rappresenta come tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la *lexspecialis*, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla Stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la



formazione del contratto, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (C.g.a. 20 dicembre 2010, n. 1515).

Senonché, tornando al caso di specie, v'è da dirsi che una lettura univoca e dunque idonea a superare l'ambiguità non è possibile, che resterebbe sempre opinabile da terzi (indipendentemente che abbiano concorso o meno alla gara) la circostanza che in forza della formula introdotta per errore nel Disciplinare la S.A. avrebbe voluto procedere in senso diverso.

Alla luce delle premesse e delle motivazioni espresse, in armonia con i principi giurisprudenziali maturati in casi analoghi (cfr. TAR Campania, sede di Napoli, sez. V, 17 luglio 2020, n. 3182, conf. Consiglio di Stato, Sez. III, 3.3.2021, n. 1813) secondo cui la contraddittorietà della *lex specialis* sulla individuazione della formula da applicare per l'attribuzione dei punteggi costituisce valida ragione di annullamento, considerata altresì la rilevanza del criterio perplesso (che incide nella misura del 30% sul valore globale del punteggio massimo applicabile, n.d.r.) e la irragionevolezza della mera disapplicazione del criterio C, stante la sua rilevanza riflessa anche in altri ambiti dell'offerta (specie in quella economica, che risente indirettamente di ciascuna delle opzioni progettuali promosse dal concorrente), il R.U.P., nell'esercizio delle funzioni, ravvisa le condizioni per procedere alla revisione, in autotutela, delle determinazioni assunte dalla S.A. mediante l'annullamento dell'intera procedura di gara, argomento che trova conforto negli indirizzi giurisprudenziali prevalenti che consentono l'esercizio del cd. potere di revisione "qualora non solo non sia stata ancora effettuata l'aggiudicazione, ma soprattutto quando è motivata da ragioni di pubblico interesse" (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. Quinta, sentenza n. 202/2022) coincidenti, nel caso di specie, nella esigenza di garantire che l'affidamento segua canoni coerenti e ragionevoli e non alteri i presidi di legalità della procedura.

Per queste ragioni intende proporre, come in effetti

#### **PROPONE**

l'annullamento in autotutela della procedura di gara aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.2 del dlgs. 50/2016 e s.m.i. indetta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi ed autocarri, attrezzature e



macchine da cantiere del parco - consistenza parco n° 246 automezzi/autocarri lotto unico cig  
961570284f valore lotto € 220.000,00

Distinti saluti.

Napoli 26.05.2023

IL RUP Dott. Raffaele De Leonardis

